

ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Promozione Tutela Ambientale
e Benessere degli Animali – Aziende Agricole

ROMA CAPITALE Segretariato Generale
- 2 LUG 2021
N. RC/..... <i>19910</i>

Dipartimento Tutela Ambientale
25 GIU. 2021
Prot. QL..... <i>51944</i>

ORDINANZA DELLA SINDACA

N. **116** del **2 LUG. 2021**

LA SINDACA

Oggetto: Divieto di circolazione dei veicoli a trazione animale e disposizioni a tutela degli equidi nelle attività ludiche e sportive in presenza di ondate di calore di particolare intensità con un livello di rischio 3 del bollettino diramato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile. Anno 2021.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

TUTELA AMBIENTALE

NICOLA DE BERNARDINI

IL DIRETTORE DELLA

DIREZIONE PROMOZIONE TUTELA AMBIENTALE
E BENESSERE DEGLI ANIMALI

AZIENDE AGRICOLE

GIUSEPPE MORANTO

VISTO

L' ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL VERDE,
BENESSERE DEGLI ANIMALI E RAPPORTI CON
LA CITTADINANZA ATTIVA NELL'AMBITO DEL
DECORO URBANO

LAURA FIORINI

VISTO

IL SEGRETARIO GENERALE

PIETRO PAOLO MILETI

PREMESSO CHE

l'art. 13 del Trattato della U.E., siglato a Lisbona il 13/12/2007, riconosce gli animali quali esseri senzienti pertanto gli equidi devono essere impiegati nelle attività utili all'uomo nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche;

nel quadro delle attribuzioni e delle competenze istituzionali disegnate nel vigente tessuto normativo, regolamentare e statutario, Roma Capitale provvede alla tutela del benessere degli animali;

con deliberazione del Consiglio Comunale n.275 del 24 ottobre 2005 è stato approvato il Regolamento sulla tutela degli animali;

il citato Regolamento al Titolo VI – Cavalli, comma 1 dell'art. 43 —stabilisce che: *“Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo”* e, a tutela dell'animale, all'art. 46 ne impone limitazioni all'uso: *“I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, in estate da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente (comma 1)....omissis... “Dall'1 giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 17,00 (comma 3)”*;

le esigenze di tutela del benessere degli animali, costituenti un riferimento costante per Roma Capitale, hanno trovato riconoscimento anche nel Testo Unico del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi non di linea, approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 68 dell'8/9 novembre 2011, laddove, per le vetture pubbliche da piazza a trazione animale, all'art. 46 dispone l'obbligo per i titolari di licenza di svolgere l'attività nei percorsi protetti e negli orari autorizzati, escludendone in ogni caso l'esercizio qualora la temperatura sia superiore ai 35 gradi centigradi, considerata la sensibilità degli equidi alle temperature elevate;

il Regolamento Capitolino per la gestione del trasporto pubblico non di linea mediante veicoli a trazione animale nel territorio di Roma Capitale è stato approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 132 del 01/12/2020. A seguito del ricorso al TAR del Lazio, con Ordinanza pubblicata il 14/05/2021, n. 02819 2021 REG.PROV.CAU. – N. 01471/2021 REG.RIC., è stato sospeso il suddetto Regolamento;

Il Consiglio di Stato con Ordinanza N. 03308 2021 REG.PROV.CAU. N. 04548/2021 REG.RIC. ha confermato la sospensione del Regolamento;

CONSIDERATO CHE

a causa dei cambiamenti climatici le ondate di calore di carattere eccezionale negli anni recenti si sono ripetute con più frequenza;

il cavallo, per le sue caratteristiche fisiche e fisiologiche, è particolarmente sensibile alle temperature elevate e, se ricorrono condizioni di elevata umidità e di scarsa ventilazione, come frequentemente si verificano in ambiente urbano, lo stesso può incorrere nel cosiddetto "colpo di calore": condizione patologica, con innalzamento della temperatura corporea sino ad oltre 42°C, che può determinare gravi conseguenze sino alla morte dell'animale;

l'inquinamento atmosferico, dovuto alla concentrazione di polveri sottili soprattutto in ambito urbano trafficato, dove il cavallo lavora, è estremamente dannoso per l'animale che risulta soggetto a maggiori rischi di patologie dell'apparato respiratorio;

le condizioni di benessere e salute degli equidi devono essere assicurate durante tutte le manifestazioni e le attività pubbliche o aperte al pubblico che si svolgono nel territorio di Roma Capitale;

i rischi di danni alla salute per gli equidi impiegati nelle attività sportive agonistiche possono essere ridotti nel caso in cui, a seguito delle performance sportive, gli animali siano adeguatamente governati e ricoverati in ambiente adeguato.

RITENUTO CHE

sussiste la necessità, al fine di tutelare la salute degli equidi, di disporre a supporto delle citate disposizioni regolamentari misure urgenti di salvaguardia in presenza di ondate di calore di particolare intensità con un livello di rischio 3, rilevabile dal bollettino del " *Sistema Nazionale di Sorveglianza, previsione e di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione*", specifico dell'area urbana di Roma, emanato dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, prevedendo il divieto di circolazione;

in dette giornate, e precisamente durante il periodo di blocco prolungato nel tempo della circolazione, agli equidi impiegati nelle attività succitate, dovranno essere garantiti comunque, adeguata movimentazione ed esercizio fisico per evitare ogni eventuale rischio per la salute derivante dalla forzata inattività, tenuto conto delle esigenze etologiche specifiche e delle caratteristiche delle razze impiegate;

durante tale movimentazione, i vetturini e/o titolari delle licenze e i detentori degli animali, al fine di assicurare loro un adeguato esercizio, non dovranno utilizzare le ordinarie vetture da traino come le botticelle ed i carretti per il trasporto di persone;

nelle giornate caratterizzate dalla presenza di ondate di calore di particolare intensità con un livello di rischio 3 dichiarato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, gli equidi impiegati nel trasporto o in attività ludico-sportive, a seguito di qualsiasi performance lavorativa o sportiva, dovranno essere adeguatamente governati e ricoverati in ambiente fresco e areato.

ATTESO CHE

sussiste, conseguentemente, l'esigenza di prevedere, nelle more di una integrazione delle predette discipline regolamentari, una maggiore tutela sia degli equidi che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche e private che di quelli impiegati nelle attività ludiche e sportive, per prevenire potenziali danni alla salute derivanti da "particolari" ondate di calore;

detta disciplina, in coerenza con i principi generali consolidati dalla giurisprudenza in materia di ordinanze *extra ordinem*, riveste i caratteri della contingibilità e dell'urgenza dettate dal carattere eccezionale delle ondate di calore che possono verificarsi, nel periodo estivo, sul territorio di Roma Capitale, così come avvenuto anche negli anni precedenti.

Visti gli artt. 50 e 54 del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visto l'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;

Visto l'articolo 2, comma 12, dello Statuto che fissa tra i compiti del Comune di Roma "la tutela degli animali e favorisce la condizione di coesistenza fra le diverse specie esistenti";

Visto l'art. 13 del Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007;

Visto il Regolamento Comunale sulla tutela degli animali approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 275 del 24 ottobre 2005;

Visto il Testo Unico del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 68 dell'8 - 9 novembre 2011;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA CHE

nelle more di una integrazione delle predette discipline regolamentari, il divieto di circolazione per le vetture pubbliche a trazione animale ed ogni attività di trazione o trasporto con equidi, nelle giornate caratterizzate dalla presenza di ondate di calore di particolare intensità con un livello di rischio 3 del bollettino del "*Sistema Nazionale di Sorveglianza, previsione e di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione*", diramato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;

in dette giornate, e solo in esse, per i mesi estivi a decorrere dalla data di pubblicazione sino al 30 settembre 2021, le predette attività saranno consentite, solo a decorrere dalle ore 18.00 a condizione che la temperatura ambientale sia comunque inferiore a 25 gradi centigradi, sulla base dei dati pubblicati dal Centro Nazionale Meteorologia e Climatologia dell'Aeronautica Militare Italiana con riferimento alla stazione Roma Urbe e conoscibili mediante collegamento telematico al sito istituzionale: www.meteoam.it;

nel periodo di blocco della circolazione, ai cavalli impiegati nella trazione pubblica sia comunque garantita idonea movimentazione, al fine di tutelare il benessere fisiologico degli equidi medesimi, secondo le indicazioni impartite dalla Commissione Medico Veterinaria, mediante attività di traino di calessini omologati con il solo vetturino senza ulteriori passeggeri, per non più di 30 minuti consecutivi, nelle aree verdi urbane, nelle prime ore del mattino e nelle ultime della sera;

gli equidi impiegati nelle manifestazioni ludiche e negli eventi sportivi-agonistici, dopo la performance, siano immediatamente governati e ricoverati in ambiente fresco e areato;

per le violazioni alle disposizioni previste nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, si applicheranno le sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs.267/2000 e le misure repressive di cui all'art.47 del vigente Regolamento per la disciplina degli autoservizi non di linea.

DISPONE CHE

la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio *on line* di Roma Capitale e ne sia data la più ampia pubblicità alla cittadinanza e alle associazioni di categoria direttamente interessate anche attraverso il sito internet di **ROMA CAPITALE**.

la Protezione Civile di Roma Capitale provveda alla trasmissione agli interessati tramite mail dei bollettini "ondate di calore" previsti dal "*Sistema Nazionale di Sorveglianza, previsione e di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione*" e diramati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

in caso di trasmissione dei bollettini di cui al precedente capoverso, il Corpo della Polizia Locale Roma Capitale, verificata prontamente la previsione effettuata dal Centro Nazionale Meteorologia e Climatologia dell'Aeronautica Militare Italiana con riferimento alla stazione Roma Urbe, ponga in essere ogni conseguente attività d'istituto.

Sono deputati all'attività di controllo anche le Guardie Zoofile in possesso di decreto prefettizio di nomina.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 recante il "Codice del Processo Amministrativo".

LA SINDACA
VIRGINIA RAGGI